

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Ferrara per l'aggregazione della Scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia a.a. 2013/2014

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito denominata Università Sede della Scuola), Codice Fiscale 00382520427, con sede ad Ancona, Piazza Roma, 22 - 60121 Ancona, rappresentata dal Rettore Prof. Sauro Longhi, nato a Loreto (AN) l'11/09/1955, autorizzato alla stipula del presente accordo con D.R. n. 352 del 5 aprile 2016;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito denominata Università aggregata), Codice Fiscale 80007370382 P.I. 00434690384 con sede a Ferrara, Via Savonarola 9, - 44100 Ferrara, rappresentata dal Rettore Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10.10.1960, autorizzato alla stipula del presente accordo dal con delibera n. del ...;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare la razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dell'8 agosto 2014 n. 612 avente ad oggetto "Bando per l'ammissione alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/14", modificato dal Decreto Ministeriale 29 agosto 2014 n. 712 "Rettifica DM 612/2014 Contratti Scuole di specializzazione Medicina a.a. 2013/14";

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2013/14;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le Università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'Università Politecnica delle Marche.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra l'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Ferrara, le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e venereologia.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e venereologia è presso l'Università Politecnica delle Marche, individuata come Sede della Scuola dal D.M. n. 612 dell'8/08/2014 modificato dal Decreto Ministeriale 29 agosto 2014 n. 712, relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2013/2014, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo-amministrative.

2. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

3. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.

4. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.

5. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.

6. Il titolo finale sarà un "titolo congiunto" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dall'Università Politecnica delle Marche e dall'Università degli Studi di Ferrara a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Ammissione alle Scuole di Specializzazione

1. Dall'anno accademico 2013/2014 l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione mediche avviene a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".

Art. 6 Impegni delle parti

1. L'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Ferrara si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 7 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'Università Politecnica delle Marche, sede amministrativa del corso.

2. Le tasse di iscrizione, dedotto il 20% per le spese amministrative e al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, sono ripartite, fra la sede amministrativa e le sedi aggregate, proporzionalmente al numero di specializzandi assegnati a ciascuna Scuola sede di formazione. Con tali fondi le Università aggregate provvederanno anche al pagamento delle missioni del proprio personale.

3. L'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Ferrara si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 8 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui *"L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale"*, l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa.

2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 9 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuna delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2013/2014, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).

2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'Università Politecnica delle Marche e composto da 2 ulteriori docenti per Università Aggregata, tra cui i Coordinatori delle Università aggregate, e da un rappresentante degli specializzandi per ogni Università Aggregata, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato ordinatore, nel rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 368/99, potrà disporre l'avvicendamento degli specializzandi, fra le diverse sedi di formazione, nei tempi e con le modalità determinate dal Comitato Ordinatore.

4. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale dell'Università Politecnica delle Marche.

5. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

6. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

7. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 10 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università degli Studi di Ferrara contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n.4 fogli, progressivamente numerati.


Letto, approvato. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il legale rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche

Prof. Sauro Longhi Firma

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Ferrara

Prof. Giorgio Zauli Firma



Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Ferrara n. 7035/2016 del 17.2.2016